

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018
Disponibile su
iBooks
Google Play

Cassazione, condannato un soggetto che agiva sulla base di esperienza maturata negli anni

Consulenza fiscale esclusiva

Esercizio abusivo della professione se svolta da non abilitati

di Michele Damiani

La consulenza tributaria è un'attività riservata ai professionisti iscritti ad un albo o ad un ordine. Senza l'iscrizione, il soggetto che la pone in essere è colpevole di esercizio abusivo della professione anche se ha avvertito il cliente della sua mancata appartenenza ad albi o ordini professionali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n.33464 del 18 luglio 2018. La Corte ha confermato la condanna di un professionista per esercizio abusivo della professione ad un mese di reclusione e al risarcimento danni «per il reato di cui all'art 348 codice penale (esercizio abusivo di professioni) perché, agendo quale titolare di una ditta, egli esercitava abusivamente prestazioni professionali per le quali era richiesta l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o a quello dei consulenti del lavoro».

L'imputato ha contestato alla Corte il fatto che l'attività di consulenza tributaria rientrasse nel novero delle attività consentite ai lavoratori autonomi di cui alla legge 4/2013 (disposizioni in materia di professioni non organizzate). Sulla base della norma, nel ricorso veniva posto come criterio per individuare le attività consentite l'articolo 41 della Costituzione (libertà di iniziativa economica). L'imputato, inoltre, ricordava che aveva avvertito il cliente della sua non iscrizione ad ordine o albo professionale affermando di agire in virtù di un'esperienza maturata negli anni. Infine, veniva ricordato come il soggetto avesse ricevuto l'abilitazione ad operare nel servizio telematico dell'Agenzia delle entrate (Entratel).

La Cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso presentati dal titolare della ditta-studio. Per prima cosa viene contestata la natura dell'attività esercitata e i meccanismi che guidavano l'azione dell'azienda. Si tratta, infatti, di una Srl priva di dipendenti, riconducibile direttamente all'imputato, senza lavoratori abilitati e che si interfacciava direttamente con la clientela. L'esercizio abusivo della professione viene giustificato dal fatto che «in assenza di abilitazione statale, l'esercizio si traduca in una pluralità di atti che, pur non riservati in via esclusiva alla competenza di una specifica professione, nel loro continuo, continuato e oneroso riproporsi, ingenerino una situazione di apparenza evocativa dell'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, con conseguente affidamento incolpevole della clientela». La Corte afferma che l'art. 348 codice penale «diviene una norma penale in bianco», in quanto presuppone «l'esistenza di altre norme volte ad individuare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e, con l'indicato titolo, le condizioni, soggettive ed oggettive, tra le quali l'iscrizione in un apposito albo, in mancanza delle quali l'esercizio della professione risulta abusivo». Premesso ciò, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il soggetto che ha offerto la consulenza tributaria.

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

LE REAZIONI DI CATEGORIE E ASSOCIAZIONI

Sentenza condivisa. No, perplessi

La sentenza della Cassazione ha riaperto una questione mai chiusa tra ordini ed associazioni. Infatti, le reazioni sono state opposte. Il mondo ordinistico ha espresso tutta la sua approvazione, affermando come la decisione della Corte ricalchi le battaglie portate avanti dai sindacati negli ultimi anni. Molte perplessità, invece, nelle associazioni di cui alla legge 4/2013 che, però, non pensano che la sentenza possa diventare un precedente viste le peculiarità del caso. «La sentenza è condivisibile non perchè riconosce che c'è differenza tra attività riservate e non riservate», dichiara **Marco Cuchel**, presidente dell'Anc (Associazione nazionale commercialisti), «ma perché sottolinea quello che diciamo da anni, ovvero che è impensabile che certe attività ben regolamentate dalla nostra legge ordinistica possano essere svolte da chiunque. Non tutti possono fare tutto. Da questo punto di vista, è stata creata grande confusione anche dall'Agenzia delle entrate, che ha dato accesso Entratel a soggetti non abilitati, dandogli una sorta di legittimità. «La sentenza afferma che c'è una distinzione invalicabile e impermeabile tra professioni protette e non», commenta il presidente Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti) **Andrea Ferrari**. «Le prime sono organizzate per sistemi ordinistici a previsione costituzionale, per le quali è richiesta l'abilitazione di Stato. Le altre no. La presenza degli elenchi di cui alla legge 4/2013 non può in alcun modo sovvertire l'impianto ordinistico laddove vengano organizzate funzioni ricadenti nell'oggetto della professione del dottore commercialista». Per il presidente dei giovani commercialisti **Daniele Virgillito** «è necessario varcare un solco tra chi è abilitato e chi no. Le nostre proposte di modifica dell'ordinamento professionale vanno proprio in questa direzione: tutelare il titolo professionale, in modo da garantire anche i giovani professionisti». «L'Adc (Associazione dottori commercialisti) accoglie positivamente la sentenza», afferma il presidente **Enzo De Maggio**, «perché, a nostro avviso, riconosce al dottore commercialista iscritto all'albo un ruolo giuridico-sociale: giuridico perchè l'ordinamento riconosce all'iscritto specifiche conoscenze tecniche; sociale perchè è opinione comune, esplicitata finalmente anche dalla sentenza, che l'iscritto possegga capacità tecniche tali da garantire la tutela degli interessi pubblici». Di tutt'altro avviso il mondo delle associazioni professionali. Per il presidente Lapet **Roberto Falcone**, «vedere ancora queste sentenze ci lascia molto perplessi. Comunque, il caso è particolare e merita di essere contestualizzato. La difesa è stata pessima; l'imputato si rifà alla legge 4 del 2013 senza rispettarla, visto che non è iscritto a un'associazione, non ha ricevuto una certificazione e non ha rispettato gli obblighi di formazione previsti. Per questo penso che la sentenza non possa configurare un precedente, anche perchè ce ne sono molte altre che dicono esattamente il contrario». Secondo il presidente dell'Istituto nazionale tributaristi **Riccardo Alemanno**: «La sentenza della Cassazione è in linea con le precedenti, nessuna preoccupazione per i tributaristi Int che, per obbligo di legge e statutario, evidenziano su ogni documento quanto necessario per evitare confusione con altre figure professionali».

Michele Damiani

I non ordinistici salgono a quota 334 mila

Tributaristi, fotografi, interpreti, ma anche periti assicurativi e wedding planner: il mondo dei professionisti non ordinistici raggiunge quota 334.019. Un numero in continuo aumento dal 2010 in poi (solo nel 2016 alla luce degli ultimi dati della Gestione separata Inps segna un +3,4%). I dati della quarta edizione dell'Osservatorio nazionale professionisti 2018, curati dalla Cna presentati ieri a Roma, tracciano anche l'identikit del «professionista non ordinistico». Un soggetto in genere munito di partita Iva che, non disponendo di un ordine e di una cassa previdenziale, versa i contributi alla Gestione Separata Inps con un reddito medio pari a 16.490 euro.

La componente maschile è maggioritaria (57%) e gli ultra 40enni rappresentano il 57,7%. I professionisti non ordinistici si caratterizzano per l'alto livello d'istruzione, in 8 casi su 10 hanno conseguito titoli per l'esercizio della professione anche non obbligatori e nel 70% dei casi ritengono che le attività professionali siano tassate in maniera eccessiva. Ma a creare malcontento sono soprattutto i temi del «Jobs Act delle professioni» accolti positivamente dalla Cna e dai professionisti non ordinistici, e purtroppo penalizzati dalla mancata trasformazione in provvedimenti concreti. Se infatti, da un lato, si sono registrati passi in avanti a tutela della categoria con la legge 4/2013 che ha tolto i professionisti non ordinistici da una condizione di «figli di un dio minore», dall'altro sia la L. 172/2017 (che ha introdotto l'equo compenso per i professionisti) che il Jobs Act del lavoro autonomo sono state «presunte rivoluzioni», sottolineano i vertici di Cna, «rimaste però incompiute». Per rendere effettiva la norma sull'equo compenso servono atti interpretativi e la definizione dei parametri di riferimento, mentre l'altra legge (il Jobs Act sul lavoro autonomo) prevedeva quattro deleghe (protezione sociale dei professionisti, allargamento del raggio d'azione delle prestazioni di maternità, semplificazione delle norme su salute e sicurezza, trasferimento di funzioni e atti pubblici alle professioni) ormai scadute. Quelle che ora professionisti e Cna sollecitano al nuovo governo di riassegnare quanto prima.

Sabrina Iadarola